

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI E LA TUTELA DEL SEGNALANTE (WHISTLEBLOWER)_REV 00

Nuova Vita Cooperativa Sociale
Approvato in data 05/12/2023

Articolo 1 Finalità del regolamento

Il presente Regolamento ha come scopo quello di disciplinare la procedura di gestione delle segnalazioni di illeciti nell'ambito di Nuova Vita Cooperativa Sociale e di rendere note le modalità con cui l'ente garantisce le tutele del segnalante.

Articolo 2 Persone che possono segnalare l'illecito

Il segnalante è la persona fisica testimone di un illecito o di un'irregolarità di cui sia venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento della propria prestazione lavorativa presso la Nuova Vita Cooperativa Sociale e che decide di segnalarlo.

Nel rispetto delle modalità tecniche e procedurali definite dal presente regolamento, i soggetti nell'ambito dell'organizzazione camerale che possono segnalare la presenza di illeciti sono:

- a) i dipendenti di Nuova Vita Cooperativa Sociale;
- b) i lavoratori ed i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore di Nuova Vita Cooperativa Sociale;
- c) i soci e gli amministratori della Cooperativa;
- d) Il personale che svolge attività di tirocinio/stage presso Nuova Vita Cooperativa Sociale.

Articolo 3 Oggetto e requisiti delle segnalazioni

Possono essere oggetto di segnalazione fatti e condotte che configurino delitti o tentativi di delitti di cui al catalogo reati previsto dal D.Lgs. 231/2001, ma anche le situazioni in cui, nel corso dell'attività di Nuova Vita Cooperativa Sociale, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché quelle suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale a Nuova Vita Cooperativa Sociale o ad altro ente pubblico o privato che intrattiene rapporti contrattuali con Nuova Vita Cooperativa Sociale.

Sono, altresì, ricomprese le violazioni del Codice Etico dei dipendenti vigente presso Nuova Vita Cooperativa Sociale e delle altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare.

La segnalazione deve essere effettuata esclusivamente nell'interesse dell'integrità di Nuova Vita Cooperativa Sociale, pertanto le tutele previste a favore del segnalante non potranno essere applicate nel caso in cui il segnalante agisca nel proprio esclusivo interesse.

Non sono ammesse segnalazioni anonime per le quali il soggetto non abbia fornito le proprie generalità.

Non sono altresì ammesse segnalazioni fondate su meri sospetti o voci, effettuate nell'interesse esclusivo personale del segnalante, né contestazioni inerenti alla disciplina del rapporto di lavoro o i rapporti con superiori e colleghi.

Saranno prese in considerazione esclusivamente le segnalazioni:

- provenienti dai soggetti indicati nell'art. 2 del presente Regolamento;
- inerenti "condotte illecite" di cui il *whistleblower* sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro;
- adeguatamente circostanziate, riportanti fatti e comportamenti riscontrabili ed elementi precisi e concordanti, tali da consentire al Gestore delle segnalazioni di comprendere e valutare la sussistenza dell'interesse generale all'integrità di Nuova Vita Cooperativa Sociale e di svolgere le dovute verifiche.

Si dà atto che viene conferito incarico di Gestore del canale interno delle segnalazioni "*whistleblowing*" l'avv. Rosita Pigatto del Foro di Vicenza, già investita dell'incarico di componente dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 di Nuova Vita Cooperativa Sociale.

L'inoltro delle segnalazioni avviene esclusivamente tramite la piattaforma *whistleblowing* fornita da IRECOOP VENETO in forza di contratto intercorso in data 27.11.2023.

Non verranno considerate segnalazioni pervenute verbalmente né tramite canali diversi rispetto alla suddetta piattaforma.

Articolo 4 **Tutela del segnalante**

Nuova Vita Cooperativa Sociale assicura la tutela del segnalante prevedendosi che:

a) l'identità del segnalante non sia rivelata a soggetti diversi dal Gestore delle segnalazioni. Per una maggiore tutela il divieto di rivelare l'identità del segnalante si riferisce anche a tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, nella misura in cui il loro disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione del segnalante.

b) il segnalante non possa essere destinatario di misure organizzative aventi effetti negativi, diretti o indiretti, sulle proprie condizioni di lavoro (c.d. provvedimenti ritorsivi o discriminatori) da parte di Nuova Vita Cooperativa Sociale derivanti dalla segnalazione effettuata.

c) l'esclusione della responsabilità del segnalante nel caso in cui riveli, per giusta causa, notizie coperte dall'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale,

scientifico o industriale (artt. 326, 622, 623 c.p.) ovvero violi l'obbligo di fedeltà (art. 2105 c.c.);

Il suddetto regime di tutela opera nei soli casi di soggetti individuabili e riconoscibili da parte del Gestore del canale interno. Non trova applicazione nei casi in cui la segnalazione riporti formazioni false rese con dolo o colpa.

Articolo 5

Procedura informatizzata di gestione delle segnalazioni

Nuova Vita Cooperativa Sociale ha istituito un canale di segnalazione interna che garantisce la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

In armonia all'art. 4, co. 5, del d.lgs. 24/2023, la gestione del canale di segnalazione interna è affidata al Gestore delle segnalazioni, avv. Rosita Pigatto.

La segnalazione è effettuata mediante il canale criptato messo a disposizione in ragione dell'adesione di Nuova Vita Cooperativa Sociale alla convenzione stipulata con IRECOOP VENETO.

I dati della segnalazione sono scorporati dai dati identificativi del segnalante ed automaticamente inoltrati, per l'avvio tempestivo dell'istruttoria al Gestore delle segnalazioni il quale riceve una comunicazione di avvenuta presentazione, con il codice identificativo della stessa (senza ulteriori elementi di dettaglio).

Al fine di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, la piattaforma adotta modalità di trattamento dei dati personali conformi ai principi e alle disposizioni del Regolamento europeo per la protezione dei dati personali UE 2016/679 (GDPR).

Il nome del segnalante è conosciuto esclusivamente dal Gestore delle segnalazioni che ha il compito di ricevere, analizzare e verificare le segnalazioni.

Ove ne ricorra la necessità il Gestore delle segnalazioni può chiedere l'accesso all'identità del segnalante nei soli casi in cui ciò sia strettamente necessario nei termini disciplinati dalla Legge 179/2017.

Articolo 6

Fasi del processo di segnalazione

Al Gestore delle segnalazioni spetta garantire la corretta impostazione del procedimento di gestione della segnalazione che si svolge secondo le seguenti fasi:

- **Invio segnalazione:** il segnalante accede alla piattaforma tramite indicata al precedente art. 5 e, previa identificazione, compila i campi obbligatori del questionario predefinito per la formulazione della segnalazione. I dati personali conferiti dal segnalante rispettano il principio di minimizzazione di cui all'art. 5 del GDPR.

I campi di cui occorre la compilazione permettono l'indicazione di una serie di informazioni utili a circostanziare la segnalazione e a facilitare, conseguentemente, le attività di verifica e di analisi a cura del Responsabile del canale interno. In particolare, dalle informazioni inserite devono risultare chiare le circostanze di tempo e di luogo in

cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione, la descrizione del fatto, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Con la segnalazione possono essere trasmessi documenti utili a fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di soggetti che possano contribuire a formare un quadro il più completo possibile di quanto segnalato.

Esame preliminare: il Responsabile del canale interno verifica la sussistenza dei presupposti e requisiti riferiti sia al segnalante che al contenuto della segnalazione indicati agli artt. 2 e 3 del presente Regolamento, necessari per accordare al segnalante le tutele di cui all'art. 4, dando immediato ed esclusivo rilievo agli elementi oggettivi che emergono dal contesto della segnalazione.

Ove quanto indicato non sia adeguatamente circostanziato, il Responsabile del canale interno può chiedere al segnalante di integrare la segnalazione con ulteriori chiarimenti, documenti e informazioni.

Quanto ai tempi procedurali, l'esame preliminare della segnalazione si conclude in quindici giorni lavorativi, che decorrono dalla data di ricezione della segnalazione.

Istruttoria e valutazione. L'attività istruttoria si sostanzia in attività di verifica e di analisi ed è finalizzata a verificare l'effettiva sussistenza di quanto rappresentato nella segnalazione. Non spetta al Responsabile del canale interno accertare le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati da Nuova Vita Cooperativa Sociale oggetto di segnalazione.

Al fine di istruire la segnalazione il Responsabile del canale interno ha accesso a qualunque documento, sistema informativo o fonte informativa presso Nuova Vita Cooperativa Sociale. Se indispensabile, richiede chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, garantendo che le comunicazioni effettuate non consentano di risalire all'identità del segnalante o all'identità del soggetto o dei soggetti coinvolti nella segnalazione.

Per lo svolgimento dell'istruttoria il Responsabile del canale interno può avvalersi di collaboratori dallo stesso puntualmente designati, individuati nell'ambito della funzione Compliance, ai quali non è consentito l'accesso all'identità del segnalante, e comunque tenuti agli stessi vincoli di riservatezza nei confronti delle persone coinvolte nella segnalazione cui è sottoposto il Responsabile del canale interno.

Il termine per la definizione dell'istruttoria è di sessanta giorni, che decorrono dalla data di avvio della stessa. Laddove necessario, il Responsabile del canale interno può essere autorizzata da Nuova Vita Cooperativa Sociale ad estendere predetti termini fornendo adeguata motivazione.

Conclusione del procedimento. A conclusione dell'istruttoria il Responsabile del canale interno valuta la fondatezza della segnalazione. Qualora ravvisi elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne dispone l'archiviazione con adeguata motivazione.

Qualora invece la segnalazione risulti fondata il Responsabile del canale interno redige una relazione sulle attività svolte e sulle relative risultanze istruttorie, disponibile agli atti per il prosieguo della gestione procedimentale a cura dei competenti soggetti interni e/o esterni.

Entro il termine di sessanta giorni dall'avvio della fase istruttoria, il Responsabile del canale interno comunica l'esito del procedimento al segnalante e riferisce delle attività svolte a Nuova Vita Cooperativa Sociale nel rispetto dei vincoli di riservatezza indicati al successivo art. 7. È altresì tenuto a rendere conto del numero di segnalazioni pervenute e sul loro stato di avanzamento nella relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta.

Il Responsabile potrà infine valorizzare l'istituto come misura di prevenzione, funzionale a presidiare con maggiore consapevolezza le aree a rischio di Nuova Vita Cooperativa Sociale ed a conferire conseguentemente maggiore incisività e esaustività al Modello Organizzativo 231 già adottato da Nuova Vita Cooperativa Sociale.

Nel caso in cui si renda necessario, il Responsabile del canale interno trasmette la segnalazione – nel rispetto della tutela della riservatezza del segnalante – alle Autorità giudiziarie competenti

Articolo 7

Riservatezza e trattamento dei dati personali

Conformemente ai principi stabiliti dalla Regolamento UE 2016/679, Nuova Vita Cooperativa Sociale - che si qualifica come Titolare del trattamento dei dati personali trattati nel corso del procedimento di segnalazione, mentre Responsabile del trattamento è IRECOOP VENETO - ha cura di calibrare la tutela della riservatezza accordata al segnalante con quella del segnalato, al fine di proteggere entrambi i soggetti dai rischi cui in concreto sono esposti, e avendo particolare riguardo a tale aspetto nella fase di inoltro della segnalazione a terzi.

In particolare, il Responsabile del canale interno – che opera in qualità di autorizzato al trattamento - ha cura di rispettare l'obbligo di riservatezza nei confronti dell'identità del segnalante, espungendone i riferimenti dalle comunicazioni a terzi e dalla documentazione eventualmente prodotta nel corso del procedimento.

La comunicazione dell'identità del segnalante può avvenire esclusivamente nelle circostanze e alle condizioni di seguito indicate:

- nell'ambito dell'eventuale procedimento disciplinare in capo al superiore gerarchico o all'autorità interna competente: qualora la contestazione sia fondata in tutto o in parte sulla segnalazione, e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del presunto autore di condotta illecita, la segnalazione sarà utilizzabile solo in presenza di consenso del segnalante;
- nell'ambito dell'eventuale procedimento penale l'identità del segnalante è coperta nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale;
- se nel contesto di indagini penali e contabili, l'Autorità giudiziaria o contabile chiedano al Responsabile del canale interno, per esigenza istruttoria, di conoscere l'identità del Segnalante, il Responsabile del canale interno procederà a fornire tale indicazione, avvertendo preventivamente il segnalante.

Le autorità e gli organismi esterni all'amministrazione tenuti a gestire eventuali procedimenti inerenti ai medesimi fatti e comportamenti segnalati si configurano, all'atto stesso dell'apertura del fascicolo, come Titolari autonomi del trattamento dei dati personali acquisiti nel corso della procedura.

Il segnalante è informato ai sensi dell'art. 13 del GDPR circa le finalità, le basi giuridiche e le modalità di trattamento dei dati personali conferiti nel corso del procedimento, nonché delle modalità di esercizio dei diritti a lui riconosciuti.

La riservatezza dell'identità del segnalante è garantita anche dalla possibilità di escludere l'esercizio dei diritti di cui sopra, qualora – ai sensi dell'art. 2-undecies del D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs. 101/2018 - da tale esercizio possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto per il segnalante stesso.

In tal caso l'esercizio dei diritti può essere ritardato, limitato o escluso dal Titolare, ovvero essere rivolto direttamente al Garante, secondo le modalità indicate all'art. 160 D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs. 101/2018. Il Garante informa l'interessato di avere eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, nonché del diritto dell'interessato di proporre ricorso giurisdizionale.

Articolo 8

Divieto di ritorsione

Le persone indicate dall'art. 2 non possono subire alcuna ritorsione.

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento di comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi del presente articolo nei confronti delle persone di cui art. 3, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria competente.

L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere.

In caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dalle persone indicate dall'art. 3, se tali persone dimostrano di aver effettuato, ai sensi del d.lgs. 24/2023, una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria.

Costituiscono ritorsioni le fattispecie elencate dall'art. 17, co. 4, del d.lgs. 24/2023 e, in particolare:

1. il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
2. la retrocessione di grado o la mancata promozione;
3. il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
4. la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
5. le note di merito negative o le referenze negative;

6. l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
7. la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
8. la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
9. la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
10. il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
11. i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economico finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
12. la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
13. l'annullamento di una licenza o di un permesso;
14. la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Sono nulli gli atti assunti in violazione del presente articolo e, in generale, dell'art. 17 del d.lgs. 24/2023.

Il segnalante che ritiene di aver subito una discriminazione o una ritorsione può darne notizia circostanziata, oltre che ad ANAC o al Responsabile del canale interno che, valutata tempestivamente la sussistenza degli elementi, segnala l'ipotesi di discriminazione:

- al Presidente del CdA di Nuova Vita Cooperativa Sociale e;
- alla Procura della Repubblica qualora si verificano fatti penalmente rilevanti.

Resta ferma ed impregiudicata la facoltà del segnalante di dare notizia dell'accaduto alle organizzazioni sindacali o all'Autorità Giudiziaria competente.

Articolo 9

Limitazioni della responsabilità

Non è punibile la persona di cui all'art. 2 che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, solo quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione.

Quando ricorrono le ipotesi di cui al precedente alinea, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

Salvo che il fatto costituisca reato, l'ente o la persona di cui all'art. 2 non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione o per i quali emergesse che

la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni non risultavano necessarie per svelare la violazione e la segnalazione.

Art. 10

Segnalazione Esterna. Condizioni

È possibile effettuare una segnalazione esterna qualora, al momento della presentazione, ricorra una delle seguenti condizioni:

1. il canale di segnalazione interna di cui al precedente art. 5 non è attivo;
2. la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto alcun seguito;
3. *il whistleblower* ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
4. il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il canale di segnalazione esterna, conforme a quanto stabilito dall'art. 7 del d.lgs. 24/2023, è istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>).

Le segnalazioni esterne sono effettuate in forma scritta tramite la piattaforma informatica oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole, con le modalità definite da Anac con proprie linee guida disponibili sul sito dell'Autorità. Si richiama a tal proposito il Regolamento per la gestione delle segnalazioni esterne e per l'esercizio del potere sanzionatorio dell'Anac in attuazione del D.Lgs. 24/2023 di cui alla delibera n. 301 del 12.7.2023 del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Art.11

Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 7 del presente regolamento e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del GDPR e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

Art.12.

Norma finale

Si fa rinvio per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento alla disciplina di cui al D.Lgs. 24/2023.